

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 587 - 2017

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Responsabile del Servizio STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FODDANU GIOVANNI MARIA

DETERMINAZIONE N. 537

IN DATA 26-05-2017

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in capo alla Società SOCREBI S.r.l., per il tempio crematorio sito in via dei Tigli nel comune di Biella.

Impresa:	SOCREBI S.r.l.		
Sede Legale:	via Poma 6	Comune: Biella	Cap: 13900
Sede Operativa:	via dei Tigli	Comune: Biella	Cap: 13900
Codice fiscale/P.IVA:	02165360021		Codice SIRA: 25494
Telefono:	3667529789	E-mail:	socrebi@legalmail.it

Il sottoscritto dott. Davide Zanino, in qualità di Dirigente del Servizio Rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche,

Premesso che la Società SOCREBI S.r.l. per il proprio insediamento ubicato in via dei Tigli nel comune di Biella è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1108 del 18/07/2014 confluita nel Provvedimento Conclusivo n. 52 del 01/08/2014 emanato dallo Sportello Unico del Comune di Biella.

Dato atto che:

- in data 30/03/2017, con nota ns. prot. n. 7321 del 31/03/2017, la Società SOCREBI S.r.l. ha presentato a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13, la richiesta di estendere anche alla fascia notturna l'attività del tempio crematorio ubicato in via dei Tigli presso il cimitero urbano del Comune di Biella.
- La Provincia di Biella, con nota prot. n. 7837 del 06/04/2017, ha chiesto al Comune di Biella ed al Dipartimento A.R.P.A. di Biella, di esprimere parere circa la significatività della modifica richiesta.
- Il Dipartimento A.R.P.A. di Biella, con la nota ns. prot. n. 10362 del 08/05/2017, ha formulato parere favorevole alla modifica proposta dalla Società in oggetto, assegnando al contempo alcune prescrizioni tecniche.
- Il Comune di Biella, con la nota ns. prot. n. 10919 del 12/05/2017, ha formulato parere favorevole all'estensione anche alla fascia notturna l'attività del tempio crematorio,

Tenuto conto che il parere favorevole espresso dal Dipartimento ARPA di Biella precisa quanto segue:

“Coerentemente con quanto prescritto nell’atto autorizzativo (provvedimento SUAP n. 52 del 01.08.2014 con allegata D.D. Provincia di Biella n. 1108 del 18.07.2014), il proponente ha valutato la possibilità di funzionamento notturno dell’impianto attraverso una campagna di misure volte a verificare che le attuali emissioni sonore dello stesso siano potenzialmente conformi anche ai limiti (assoluti e differenziali) previsti per il periodo notturno. In particolare sono state effettuate misure di rumore ambientale e residuo diurni sia in facciata che all’interno dei locali abitativi del ricettore più prossimo e misure di rumore residuo notturne in facciata allo stesso ricettore. Le informazioni ottenute sono state opportunamente analizzate al fine di ricavare il possibile scenario relativo al periodo notturno.

Si ritiene accettabile la metodologia adottata e quanto svolto nel complesso sufficiente, seppur non completamente esaustivo (manca la misura a finestre chiuse, la modalità di estrapolazione del livello della sorgente ai fini del confronto con il limite di emissione appare alquanto semplicistica anche se le equazioni di calcolo utilizzate (non i valori) sono formalmente corrette).

Dai risultati delle rilevazioni si evince la verosimile inapplicabilità del criterio differenziale notturno a finestre aperte (livelli sonori diurni inferiori a 40 dB(A)) e il probabile rispetto dei limiti di zona in ambiente esterno anche per il periodo notturno, sebbene i calcoli mostrerebbero un contributo della sorgente molto prossimo al valore limite di emissione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter esprimere valutazione tecnica favorevole alla prosecuzione dell’attività anche nelle ore notturne alle seguenti condizioni:

- *Entro 15 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà essere fornita idonea documentazione atta a giustificare l’assenza della misura a finestre chiuse. Inoltre dovranno essere forniti chiarimenti sulle modalità di estrapolazione del livello di emissione della sorgente.*
- *Entro i successivi 45 giorni, dovrà essere eseguita una campagna di monitoraggio acustico approfondita volta a confermare il rispetto dei limiti con l’impianto in esercizio nelle ore notturne. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere inviata anche ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est – Servizio Territoriale Biella.”*

Ritenuto opportuno:

- Provvedere ad aggiornare l’AUA in capo alla Società SOCREBI al fine di recepire la modifica richiesta alle prescrizioni contenute negli allegati C ed E della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1108 del 18/07/2014 confluita nel Provvedimento Conclusivo n. 52 del 01/08/2014 emanato dallo Sportello Unico del Comune di Biella.
- Per maggiore chiarezza sostituire gli allegati C ed E della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella 1108 del 18/07/2014 con gli allegati C ed E al presente Atto, aggiornati tenendo conto delle modifiche richieste dall’Azienda.

Visto il D.P.R. 13-3-2013 n. 59: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto il D.P.R. 7-9-2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

DETERMINA

In considerazione di quanto premesso:

- 1 Di aggiornare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, la parte riferita alle emissioni in atmosfera ed all’impatto acustico dell’Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Società SOCREBI, con sede legale in Via Poma 6 nel Comune di Biella, per il proprio stabilimento adibito a forno

crematorio ubicato in via dei Tigli nel Comune di Biella, adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1108 del 18/07/2014 confluita nel Provvedimento Conclusivo n. 52 del 01/08/2014 emanato dallo Sportello Unico del Comune di Biella.

- 2 Di fare salve tutte le ulteriori prescrizioni contenute nella citata Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 18/07/2014 qualora non in contrasto con il presente atto.
- 3 Di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento dell'Autorizzazione unica Ambientale pertanto bisognerà riferirsi al Provvedimento Conclusivo n. 52 del 01/08/2014 emanato dallo Sportello Unico del Comune di Biella in merito alle scadenze dell'autorizzazione vigente.
- 4 Per maggiore chiarezza di sostituire gli Allegati C ed E della Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 18/07/2014, con gli Allegati C ed E del presente atto, di cui sono parte integrante.
- 5 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 6 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
- 7 Di stabilire che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013, l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione di un provvedimento di recepimento da parte del SUAP territorialmente competente.
- 8 Di stabilire che il provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 9 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Biella allo scopo di consentirne il recepimento.

Il Dirigente del Servizio
Davide Zanino

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

L'Azienda dovrà eseguire sugli effluenti derivanti dal camino E1 degli autocontrolli a cadenza annuale.

Lo stabilimento dovrà essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente allegato che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione per gli inquinanti originati dal forno crematorio (p.em. E1) devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari all'11%.
2. Nella camera di post-combustione devono essere costantemente mantenuti i seguenti parametri operativi:
 - tenore di O₂ libero nei fumi $\geq 6\%$ in volume
 - tempo di permanenza dei fumi ≥ 2 s
 - temperatura camera di combustione $\geq 850^{\circ}\text{C}$
3. Il contenuto volumetrico di ossigeno e la temperatura degli effluenti all'interno della camera di postcombustione devono essere controllati e registrati in continuo e la temperatura non deve essere inferiore agli 850°C . Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento, in formato cartaceo o digitale, per almeno due anni e messa a disposizione degli organi preposti al controllo. Il sistema di controllo dovrà essere dotato di un sistema di allarme che segnali una temperatura inferiore a 850°C o di tenore ossigeno libero inferiore al 6 % in volume in modo da poter tempestivamente attivare gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di esercizio ottimali.
4. Il gestore deve annotare gli eventi d'interruzione del normale funzionamento del postcombustore termico su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
5. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, dovranno essere adottate immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, dovrà informare la Provincia di Biella e l'Arpa competente per il territorio entro le 8 ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
6. Per quanto riguarda il sistema di abbattimento a maniche filtranti, si richiede un sistema automatico di controllo dell'efficienza.
7. L'impianto è dotato di un camino di emergenza (p.em. E2): al fine di provare che la linea di riserva venga utilizzata unicamente in occasione di interventi di assistenza o durante la manutenzione l'apertura della valvola che consente agli effluenti l'uscita diretta dal forno crematorio con by-pass degli impianti di abbattimento deve essere rilevata e registrata su supporto informatico e i dati non devono essere modificabili. La registrazione deve essere completa della data, dell'ora, della durata e delle cause che ne hanno determinato l'apertura, nonché degli eventuali interventi di manutenzione. I suddetti dati devono essere conservati per almeno due anni e tenuti a disposizione degli enti di controllo.
8. In caso di entrata in funzione del camino di emergenza, dovranno essere comunicati a Provincia e Arpa entro 8 ore dall'accensione le motivazioni che hanno portato all'impiego del suddetto dispositivo di emergenza e per quanto tempo lo stesso è rimasto attivo.
9. Non dovranno essere alimentati feretri fintanto che la camera di post-combustione non avrà raggiunto la temperatura di esercizio dell'impianto.

10. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
11. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.
12. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
13. Il valore limite di emissione riferito alla concentrazione totale di diossine e furani deve essere calcolato come concentrazione tossica equivalente. Per la determinazione della concentrazione tossica equivalente le concentrazioni di massa delle policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) prima di eseguire la somma. Le diossine e furani da considerare nella sommatoria e corrispettivi FTE sono i seguenti:

	FTE
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina	0,01
Octaclorodibenzodiossina	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzofurano	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano	0,01
Octaclorodibenzofurano	0,001

14. L'impianto in nessuna condizione deve recare nocumento o fastidio al vicinato, nel qual caso è fatta salva la possibilità di assegnare ulteriori prescrizioni a tutela dell'igiene e della salute.
15. L'Azienda, entro novanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione, dovrà fornire una relazione tecnica nella quale venga:
 - riportato il protocollo di gestione per la raccolta e per il successivo recupero dello zinco prodotto nel caso di cremazione di feretri contenuti in bare zincate
 - descritta la modalità di movimentazione e stoccaggio delle ceneri raccolte dall'impianto di abbattimento.
16. L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.

17. Gli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere realizzati e gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
18. I valori limite di emissione fissati nel presente atto rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso nell'unità di tempo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
19. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti produttivi e/o di abbattimento, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
20. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
21. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
22. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
23. Salvo quanto verrà eventualmente disposto dal decreto di cui all'art. 271 c. 17 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ad integrazione dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché metodi riconosciuti sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Possono essere utilizzati metodi alternativi a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata nei rapporti analitici. Nella presentazione dei risultati dovrà essere indicato il carico produttivo dell'impianto al momento del campionamento, con puntuali riferimenti a quanto necessario a caratterizzare la produzione in corso come ad esempio: temperature, quantità e qualità materie prime, quantità e qualità di prodotti ausiliari, velocità di scorrimento, ecc.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]			
E1	Forno Crematorio	2500	24	Discontinuo	140	Polveri totali	0,025	10	9,00	0,27	post combustore termico + iniezione reagente (mix di carboni attivi e bicarbonati) + filtro a tessuto.
						CO	0,125	50			
						C.O.V.N.M. ⁽¹⁾	0,025	10			
						Cianuri (come HCN)	0,0013	0,5			
						SO _x (come SO ₂)	0,125	50			
						NO _x (come NO ₂)	0,500	200			
						Composti Organici del Cloro (come HCl)	0,125	10			
						Composti organici del Fluoro (come HF)	0,005	2			
						Sb – As – Pb – Cr – CO – Cu – Mn – Ni – V – Sn ⁽²⁾	0,0013	0,5			
						Cd + Tl	0,000125	0,05			
						Hg	0,000125	0,05			
						Zn	0,0125	5			
						IPA ⁽³⁾	0,000025	0,01			
						PCB	0,00025	0,1			
						Diossine (PCDD + PCDF)	--	0,1 ng/Nm ³			

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]			
E2	Camino emergenza forno crematorio	Emissione di sicurezza del Forno Crematorio funzionante solo in caso di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento							9,00	0,55	-
E3	Impianto termico civile alimentato a metano (potenza 34 kW)	Impianto ricadente nel Titolo II della parte V del D.Lgs. 152/06“ <i>Impianti termici civili</i> ” ai sensi del comma 1 dell’art. 282 del decreto medesimo									
E4	Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza pari a 72 kW	Emissione scarsamente rilevante ai fini dell’inquinamento atmosferico ai sensi dell’art. 272 e della Parte I dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.									

(1)	Per C.O.V.N.M. si intendono i Composti Organici Volatili Non Metanici espressi come Carbonio Organico Totale.
(2)	Come valore medio della somma delle concentrazioni dei vari inquinanti.
(3)	gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono determinati come somma di: Benz[a]antracene + Dibenz[a,h]antracene + Benzo[b]fluorantene + Benzo[j]fluorantene + Benzo[k]fluorantene + Benzo[a]pirene + Dibenzo[a,e]pirene + Dibenzo[a,h]pirene + Dibenzo[a,i]pirene + Dibenzo[a,l]pirene + Indeno[1,2,3 – cd]pirene.

1. Entro 15 giorni dal rilascio del provvedimento finale da parte del competente SUAP, l'Azienda dovrà trasmettere ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est – Servizio Territoriale Biella idonea documentazione atta a giustificare l'assenza della misura a finestre chiuse. Inoltre dovranno essere forniti chiarimenti sulle modalità di estrapolazione del livello di emissione della sorgente.
2. Entro i successivi 45 giorni, dovrà essere eseguita una campagna di monitoraggio acustico approfondita volta a confermare il rispetto dei limiti con l'impianto in esercizio nelle ore notturne. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere inviata anche ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est – Servizio Territoriale Biella.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE